

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 17 marzo 1980

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per i reati previsti dal codice penale militare di guerra, dal codice penale militare di pace e dalla legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGHI DEPUTATI!
— Anche nel corso del dibattito nel Paese e nel Parlamento sui provvedimenti di legge relativi allo *status* dei militari, degli agenti di polizia, degli agenti di custodia, dei controllori del traffico aereo è emersa la profonda incompatibilità fra codici penali militari e l'esercizio dei diritti politici affermati dalla Costituzione. Ogni qualvolta una categoria di militari ha affrontato in termini di lotta il problema della modifica del suo stato giuridico o del suo regolamento si è inevitabilmente scontrata con le sanzioni del codice penale militare. In ognuno di questi casi, quando il Parlamento ha pur recepito, seppur parzialmente, le istanze di

questi lavoratori, si è giunti a provvedimenti di clemenza (condoni o amnistia) settoriali e quindi sostanzialmente ingiusti. L'ultimo episodio della concessione dell'amnistia *ad personam* in relazione alle poche decine di controllori del traffico aereo, sul quale si è avuto un animato dibattito nelle Camere, ha posto l'esigenza di un provvedimento organico di clemenza e di giustizia per i reati militari.

La prevista scadenza della riforma della polizia, della riforma del codice penale militare e dell'ordinamento giudiziario militare, e l'auspicata riforma e smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia e delle guardie di finanza, nonché la modifica della legge per il riconoscimento del-

l'obiezione di coscienza rendono sempre più urgente il dibattito e l'approvazione di provvedimenti di amnistia.

È evidente che un tale provvedimento teso a limitare i danni prodotti da un codice emanato durante il regime fascista rappresenta solo un palliativo temporaneo

al quale deve seguire una azione di riforma generale della materia militare.

Per queste ragioni presentiamo questo provvedimento di amnistia nella speranza che questa sia l'ultima volta in cui si è costretti a provvidenze di tipo medioevale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari per il tempo di guerra, esclusi quelli previsti dagli articoli 185, 186, 187, commi secondo e terzo, 192, ultimo comma, 193, ultimo comma;

b) per i reati previsti dal codice penale militare di pace con esclusione degli articoli 77, 78, 84, 85, 86, 134, 186 (salvo che la violenza non abbia cagionato lesioni personali gravi o la morte), 195 (salvo che la violenza non abbia cagionato lesioni gravi o la morte), 209, 215, 218, 223, 224, 230, 234, 235, 236;

c) per il reato previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni. L'estinzione del reato o della pena in virtù della concessa amnistia, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, comporta l'esonero del servizio militare ai sensi del terzo comma dell'articolo medesimo.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice penale militare di pace:

a) nella misura di tre anni per le pene detentive e di lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive;

b) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormen-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te al 12 aprile 1974, nella misura equivalente alla differenza tra l'aumento di pena applicato a norma dell'articolo 99 del codice penale e il cumulo delle pene riportate in precedenza dal condannato;

c) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nella misura pari alla metà della pena inflitta, se, trattandosi di condanna per reato aggravato da circostanze inerenti alla persona del colpevole e da qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, sia stata applicata una qualsiasi circostanza attenuante;

d) per le pene inflitte con sentenze o decreti divenuti irrevocabili anteriormente al 12 aprile 1974, nella misura pari a un terzo della pena inflitta, se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti dalla stessa o da diverse disposizioni di legge, commessi con una sola azione od omissione ovvero se la condanna è stata pronunciata per più reati previsti da diverse disposizioni di legge, commessi anche in tempi diversi, in esecuzione di un unico disegno criminoso. In tale ultima ipotesi l'unicità del disegno criminoso sarà accertata, mediante l'esame degli atti del processo, dal giudice competente ad applicare l'indulto e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Se concorrono più condizioni tra quelle previste nelle lettere b), c), d), l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, e nella misura massima di due terzi della pena.

L'indulto previsto nelle lettere b), c), d) non è revocabile e si cumula all'indulto di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 3.

Ai fini del computo della pena per la applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvi i casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione di pena, nella misura massima stabilita dalla legge, dipendente dalle circostanze attenuanti;

e) non si tiene conto della recidiva, anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa.

ART. 4.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto non si tiene conto della limitazione prevista dagli articoli 151, ultimo capoverso, e 174 del codice penale.

ART. 6.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo, per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

ART. 7.

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 marzo 1980.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.